



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DECRETO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL
4/12/2014**

**REGIME DI AIUTO PER LA NASCITA E SVILUPPO DI SOCIETÀ
COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE**

(NUOVA MARCORA)



SCHEDA INFORMATIVA

NORMATIVA, FINALITÀ E DOTAZIONE DEL FONDO

Con Decreto del 4 dicembre 2014, il MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO ha istituito uno strumento di incentivo – sotto forma di Finanziamento agevolato – finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, al fine di creare nuove attività economiche ed incrementare i livelli occupazionali.

Lo strumento è regolato dal:

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014
- Decreto Direttoriale della Direzione per gli incentivi alle Imprese del 16 aprile 2015.
- Per quanto concerne la tipologia di aiuto concedibile, si fa riferimento a quanto indicato nel reg UE 1407/ (De Minimis) e 651/2014 (In esenzione)

In particolare, con il decreto direttoriale 16/4/ 2015 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e la società finanziaria cui è affidata la gestione dell' intervento.

La misura di incentivo è stata strutturata come strumento complementare agli interventi già previsti dalla Legge MARCORA (Legge n. 49 del 27/2/1985 e s.m.i.).

Per tale motivo:

- a) la gestione dello strumento è affidata a CFI quale investitore istituzionale costituito ai sensi della legge 49/85 e s.m.i..
- b) la concessione del finanziamento è subordinata all'assunzione da parte di CFI di una partecipazione ex L. 49/85 e s.m.i. al capitale sociale della cooperativa richiedente.
- c) L'importo concedibile è parametrato alla misura della partecipazione acquisita, nella misura di 1:4.

Una quota pari al 10 percento delle risorse disponibili è riservata, per un periodo di 12 mesi a decorrere da ogni nuovo apporto di risorse, alle *società cooperative* che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto, rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Lo sportello, aperto nel 2015, è attualmente attivo fino a scadenza dei fondi disponibili.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare del finanziamento agevolato le **società cooperative di produzione e lavoro e sociali di tipo A e B**, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti per le Piccole e Medie Imprese, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, partecipate da CFI ai sensi della L. 49/85 e s.m.i. ovvero che abbiano presentato domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda per il finanziamento agevolato.

Le società richiedenti devono:

- ✓ essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- ✓ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
- ✓ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
- ✓ nel caso di *società cooperative* non residenti nel territorio italiano, la *società cooperativa* deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, dovendo essere gli investimenti previsti a fronte della domanda presentata essere realizzati nel territorio nazionale.

Non possono essere, inoltre, ammesse le *società cooperative*:

- a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal *Ministero dello Sviluppo Economico* e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- c) qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal *Regolamento di esenzione*;

Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le cooperative operanti in settori sottoposti a specifica normativa comunitaria, quali:

- a) operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del *TFUE*;
- c) operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
- d) qualora l’aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI

I finanziamenti agevolati previsti possono essere concessi per finanziare le seguenti iniziative:

- a) sull’intero territorio nazionale, la nascita¹ di
 - *società cooperative* costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi (Workers Buy Out),
 - *società cooperative* sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni,
 - *società cooperative* che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;

¹ Si fa riferimento a cooperativa costituite da non oltre 24 mesi

- b) nei territori delle *Regioni del Mezzogiorno*, oltre alle iniziative indicate a precedente punto a), anche lo sviluppo o la ristrutturazione di *società cooperative* esistenti.

REGIME DI AIUTO E SPESE AMMISSIBILI

L'agevolazione di cui al presente decreto può essere concessa ai sensi:

a) dell'articolo 17 del **Regolamento di esenzione** e nei limiti delle intensità massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della *società cooperativa* beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla *società finanziaria*, avente ad oggetto:

- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l'ampliamento di una unità produttiva esistente;
- la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente;
- l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente,

ovvero

- b) ai sensi del **Regolamento de minimis**, e, quindi, tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria per ciascun settore di attività:
- in caso di programma di investimento che non soddisfi le condizioni di cui alla precedente lettera a)
 - a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della *società cooperativa*.

Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla *società cooperativa* a fronte della realizzazione di un programma di investimento rientrante nella disciplina di cui al Reg UE 651/2014 (In esenzione), sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come definiti dal **Regolamento di esenzione**, oggetto dell'investimento.

Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:

- ✓ essere ammortizzabili;
- ✓ essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;
- ✓ essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
- ✓ figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

Nel caso di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.

Per i finanziamenti agevolati concessi in regime De Minimis, anche a fronte di programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, sono ammissibili le spese sostenute dalla *società cooperativa* inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili indicate al paragrafo precedente.

CUMULO

Le agevolazioni, se concesse ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento di esenzione*, sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse alla *società cooperativa* beneficiaria con riferimento alle medesime spese, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del *Regolamento di esenzione*;

Se concesse ai sensi del *Regolamento de minimis*, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse alla *società cooperativa* beneficiaria a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del *Regolamento de minimis*, nel limite dell'importo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di *società cooperative* attive nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI AGEVOLATI

I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di finanziamenti a medio – lungo termine, con le seguenti caratteristiche:

- a) **IMPORTO:** non superiore a QUATTRO volte il valore della partecipazione concessa da CFI ai sensi della L. 49/85, nel limite complessivo di € 1.000.000,00.
- b) **DURATA:** da determinarsi in base alle caratteristiche del piano di investimento presentato, massima di anni **10** (dieci) di cui **1** (uno) di preammortamento
- c) **PERIODICITA' del RIMBORSO:** semestrale, con rate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
- d) **TASSO DI INTERESSE:** pari al 20% del tasso di riferimento vigente² alla data di concessione dell'agevolazione, purché non inferiore allo 0,8%.
- a) **GARANZIA:** solo nel caso in cui l'investimento abbia ad oggetto beni immobili, ipoteca per un valore pari al capitale erogato.
- b) **COMMISSIONI:** "una tantum" pari al 2% dell'importo finanziato

MODALITA' DI PRESENTAZIONE della DOMANDA

Con Decreto Direttoriale 16 aprile 2015 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e CFI - cui è affidata la gestione dell'intervento.

² Come rilevato al link https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, maggiorato di 100 punti base

La Domanda ed il Piano di investimento devono essere redatti sulla base della modulistica approvata: modulistica e normativa di riferimento sono reperibili sul sito web del Soggetto gestore – CFI scpa.

La Domanda, correlata del Piano di Investimento e della documentazione indicata, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del richiedente e deve essere trasmessa a CFI, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo cfi@pec.it

Ulteriore documentazione suppletiva potrà essere richiesta dal Soggetto Gestore nel corso dell'iter istruttorio.

RIFERIMENTI SOGGETTO GESTORE

CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.

Via Giovanni Amendola 5 / 00185 / Roma

(+39) 06 4440 284

(+39) 06 4451 766

sito web: www.cfi.it

indirizzo PEC: cfi@pec.it.

Per contatti e informazioni propedeutici alla presentazione delle domande è possibile mandare una mail all'indirizzo info@cfi.it.

Per conoscere caratteristiche, condizioni e modalità di concessione della partecipazione Marcora, si rimanda alla pagina web <https://www.cfi.it/legge-marcora>